

blica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento ».

225. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

226. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

227. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

228. All'articolo 7, comma 3, lettera r) della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 come novellata dal decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 è aggiunto alla fine, il seguente periodo: « sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, delle somme riconosciute ad R.F.I. s.p.a. per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di Programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti.

229. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energie, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di

iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la Consob informa il Ministro dell'economia e finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto

sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro 60 giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. ».

230. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal presente articolo, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tal caso l'atto di esercizio

del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.

231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze, la titolarità di uno o più dei poteri speciali.

232. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

233. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.

234. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi S.p.A., a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004 ».

235. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

236. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-*bis*. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio;

5-*ter*. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente;

b) al comma 15-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipata a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pub-

blica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore »;

c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

237. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole « aziende agricole » sono sostituite dalle seguenti: « aziende artigianali, agricole e di pesca ». La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziata alla data di entrata in vigore della presente legge.

238. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.

239. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di nove milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

240. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

241. Al Comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.

242. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

243. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

244. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi

di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

245. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

246. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

247. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

248. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

249. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

250. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per

le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

251. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

252. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di venticinque milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.

253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

254. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 28, 29, 29-bis, 29-ter, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-bis, 45-ter, 46, 46-bis, 47, 48, 49, 49-bis, 51, 52, 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 54, 54-bis, 55, 55-bis, 56, 57, 57-bis, 57-ter, 58, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-bis, 68, 68-bis, 68-ter, 69, 70.*

*Conseguentemente, allegare le seguenti tabelle:*

TABELLA 1  
(Articolo 62, comma 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>				
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – cap. 7443/p).	–	15.000	–	2019
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 – cap. 7528).....	3.000	–	–	2018
	–	7.000	–	2019
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420).....	–	50.000	–	2019
	–	–	50.000	2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 – cap. 7421).....	10.000	30.000	–	2019
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>				
Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (2.2.3.6 – cap. 7253).....	–	2.500	–	2024
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 – cap. 7645).....	–	20.000	–	2019

(Segue: TABELLA 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p).....	-	195.500	-	2019
	-	-	245.000	2020
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374) .....	-	7.500	-	2019
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900).....	-	20.000	-	2019
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169).....	-	2.000	-	2019
<b>TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI .....</b>	<b>10.000</b>	<b>349.500</b>	<b>295.000</b>	
<b>SPESA COMPLESSIVA ANNUA .....</b>	<b>10.000</b>	<b>359.500</b>	<b>654.500</b>	

ALLEGATO 1  
(Articolo 69, comma 7)MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI  
(Articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> .....	1.549.000	796.000	910.000	
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 – cap. 1688).....	214.000	40.000	40.000	2007
2. Somme da rimborsare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 – cap. 1620).	350.000	150.000	200.000	P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 – cap. 1587).....	797.000	507.000	569.000	P
4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 – cap. 1583).....	149.000	79.000	81.000	P
5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 – cap. 2829) .....	39.000	20.000	20.000	P
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> .....	2.227.000	1.362.000	1.419.000	
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 – cap. 2310) .....	1.843.000	1.019.000	1.019.000	P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 – cap. 2307) .....	141.000	239.000	285.000	P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di <i>handicap</i> , assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 – cap. 1711).....	243.000	104.000	115.000	P
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> .....	310.000	310.000	310.000	
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 – cap. 1360) .....	310.000	310.000	310.000	P

P onere permanente.

(Segue: ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>				
ESTERI .....	21.565	21.565	21.565	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 – cap. 2202) .....	532	532	532	P
2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 – cap. 2302) .....	72	72	72	P
3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 – cap. 2740).....	15	15	15	P
4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 cap. 2752/1).....	8.941	8.941	8.941	P
5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/3).....	21	21	21	P
6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/4).....	17	17	17	P
7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 – cap. 2752/5).....	40	40	40	P
8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 – cap. 2752/6).....	1.026	1.026	1.026	P
9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 – cap. 2752/7).....	378	378	378	P
10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 – cap. 3104).....	723	723	723	P
11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 – cap. 3108/1).....	1.002	1.002	1.002	P
12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 – cap. 3393/13).....	291	291	291	P
13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 – cap. 3394).....	1.734	1.734	1.734	P
14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 – cap. 3750/3).....	4.777	4.777	4.777	P
15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 – cap. 3750/2).....	1.050	1.050	1.050	P
16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 – cap. 3751).....	197	197	197	P
17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 – cap. 4051/1).....	749	749	749	P

P onere permanente.

(Segue: ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'INTERNO .....	505.191	230.106	230.106	
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 – cap. 1316) .....	97.191	26.106	26.106	P
2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 – cap. 7232).....	408.000	204.000	204.000	P
TOTALE .....	4.612.756	2.719.671	2.890.671	

ALLEGATO 2  
(Articolo 69, comma 8)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Calamità naturali .....	168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 .....	168.558.000
Incentivi alle imprese .....	333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono .....	25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .....	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1 .....	281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale .....	319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .....	258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 .....	61.481.000
<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze .....</i>	<i>821.898.000</i>
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria .....	137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 .....	20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 .....	116.708.931
<i>Totale Ministero della giustizia.....</i>	<i>137.367.207</i>

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca .....	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 .....	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .....	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 .....	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .....	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 .....	49.063.405
Edilizia universitaria.....	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 .....	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 .....	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 .....	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i> .....	435.067.015
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale.....	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426.....	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448.....	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 .....	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .....	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .....	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93.....	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366.....	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.....	206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.....	41.316.552

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.....	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 .....	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183.....	200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289.....	45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179 .....	7.453.000
	937.168.772
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</i>	
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	
	391.650.000
Opere strategiche.....	
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13.....	391.650.000
<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....</i>	<i>391.650.000</i>
<i>Ministero della difesa</i>	
Ricerca scientifica .....	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 .....	115.000.000
<i>Totale Ministero della difesa.....</i>	<i>115.000.000</i>
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
Agricoltura, foreste e pesca.....	222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441.....	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 .....	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .....	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423.....	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.....	6.870.908

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 .....	103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 .....	10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto.....	551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 .....	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali.....</i>	<i>222.267.520</i>
 <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale .....	323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .....	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 .....	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 .....	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 .....	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 .....	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 .....	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .....	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 .....	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 .....	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6.....	2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 .....	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali.....</i>	<i>323.624.661</i>

PROSPETTO DI COPERTURA  
(Articolo 70, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: .....	6.858	6.256	6.527
Disposizioni per enti locali .....	154	154	154
Pubblico impiego .....	2.048	3.130	3.234
Eccedenze di spesa .....	2.419	2.516	2.687
Missioni di pace .....	1.200	0	0
Altri interventi .....	911	298	281
Effetti indotti .....	127	159	172
Tabella « A » .....	191	438	492
Tabella « C » .....	772	140	151
Minori entrate correnti			
Articolato: .....	625	380	173
Sgravi fiscali .....	625	380	173
Totale oneri da coprire ....	8.447	7.214	7.342

## Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2004	2005	2006
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato: . . . . .	540	829	837
Effetti indotti . . . . .	380	700	706
Interventi vari . . . . .	160	130	131
Riduzione spese correnti			
Articolato: . . . . .	760	1.418	1.415
Effetti indotti (effetto netto) . . . . .	723	1.281	1.308
Interventi vari . . . . .	37	137	108
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici . . . . .	9.126	8.315	8.649
Totale mezzi di copertura . .	10.426	10.562	10.902
Margine . . . . .	1.979	3.348	3.559